

**“Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione  
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo”**

**ART.1: OGGETTO**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (da ora in poi denominata CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

**ART.2: COMPITI DELLA CCVPLS.**

1. La CCVLPS istituita dall'art.141 – bis del r.d. n.635/1940, introdotto dall'art.4 del d.p.r. n.311/2001 ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. In particolare la CCVLPS provvede a:
  - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
  - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
  - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
  - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
3. Non sono di competenza della CCVLPS le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo:
  - a) I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  - b) I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Salute.
4. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della CCVLPS possono essere sostituiti, se di interesse del titolare ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali (art. 1 D.P.R. n. 293/2002) che attesta la

rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

5. Tabella riassuntiva del procedimento dell'agibilità dei locali dopo il D.P.R. 28.05.2001 n. 311.

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O DI TRATTAMENTO PUBBLICO	COMPETENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE	COMPETENZA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE	E' SUFFICIENTE LA RELAZIONE TECNICA REDATTA DA PROFESSIONISTA ISCRITTO ALBO LEGGE 818/84
Cinema, teatri, circhi ed altri spettacoli viaggianti	Con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori	Con capienza superiore a 1300 spettatori	Con capienza pari o inferiore a 200 spettatori
Parchi di divertimento. Attrezzature meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori	Con capienza superiore a 200 spettatori se le sollecitazioni fisiche sono inferiori ai livelli indicati con apposito D.M.	Con capienza superiore a 200 spettatori se le sollecitazioni fisiche sono superiori ai livelli indicati con apposito D.M.	Con capienza pari o inferiore a 200 spettatori
Altri locali o impianti (discoteche, auditori, sale convegno, impianti sportivi, ecc.)	Con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori	Con capienza superiore a 5000 spettatori	Con capienza pari o inferiore a 200 spettatori

### **ART. 3: IL PARERE PREVENTIVO**

1. la competenza di cui all'art. 141, comma 1 lettera a) del R.D. n. 635/1940, così come sostituito dall'art. 4 del DPR n. 311/2001, si concretizza in un'attività di controllo preventivo che riveste fondamentale importanza ai fini della realizzazione o della modifica (sostanziale) della struttura. Essa viene esercitata nella fase di esame del progetto in cui la Commissione è chiamata a verificare, sulla base della documentazione presentata, se il progetto medesimo sia stato redatto e documentato in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, solidità ed igiene.
2. La Commissione può anche procedere alla convocazione del tecnico o dei tecnici che hanno elaborato il progetto al fine di acquisire eventuali chiarimenti, nonché di suggerire particolari soluzioni ritenute maggiormente rispondenti alle norme tecniche vigenti.
3. Può altresì, essere valutata l'opportunità di sentire anche il proprietario del locale ovvero l'organizzatore della manifestazione.

### **ART. 4: ALLESTIMENTI TEMPORANEI- VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA.**

1. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la CCVLPS abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.
2. Per i luoghi all'aperto, inoltre, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 (**Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo**) in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0,8, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico) è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

#### **ART.5 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

1. La CCVLPS è composta di diritto:
  - a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
  - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
  - c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  - d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
  - e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
  - f) da un esperto in elettrotecnica.
2. Alla Commissione predetta possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
3. Possono far parte della Commissione, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale, dandosi atto ora per poi che detti rappresentanti esprimono nei lavori di Commissione parere consultivo ma non vincolante su parere tecnico specifico.
4. La Commissione deve essere integrata, in applicazione dell'art.3, comma 6 del Decreto del Ministero dell'Interno 18.03.1996, da un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, nei casi in cui oggetto delle attività di esame e verifica sia un impianto sportivo.
5. Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti.
6. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o il delegato non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

## **ART. 6 NOMINA DELLA CCVLPS**

1. La CCVLPS di vigilanza è nominata dal Sindaco.
2. La nomina dell'esperto in **elettrotecnica** e di quello in acustica, in assenza di competenze interne all'ente, è effettuata all'esterno tra professionisti, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale designati dal rispettivo ordine professionale o Ente di appartenenza.
3. Tecnici esperti in ulteriori materie sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo ordine professionale o Ente di appartenenza.
4. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione professionale.
5. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.
6. La nomina è comunicata agli interessati segnalando, agli effettivi, il nominativo ed il recapito dei loro supplenti.
7. Un dipendente comunale individuato all'interno dell'area tecnica, è nominato dal Sindaco in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti ai successivi articoli.

## **ART. 7 DURATA IN CARICA E DECADENZA**

1. La Commissione resta in carica per tre anni. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

## **ART. 8 CONVOCAZIONE**

1. La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso ricorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea.
2. Con l'invito sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

3. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire il proprio supplente affinché intervenga alla riunione, dandone in ogni caso comunicazione al segretario.
4. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvi i casi d'urgenza.
5. La data della riunione di regola è comunicata anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

#### **ART. 9 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE**

1. Le riunioni della Commissione si svolgono nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.
2. Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti.
3. Il parere viene sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario.
4. Il segretario della Commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.
5. Delle adunanze è redatto, a cura del segretario, verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.
6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le motivazioni del proprio parere e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.
7. Copia del verbale è inviato, a cura del Segretario della Commissione, all'ufficio deputato al rilascio delle licenze per l'esercizio di spettacoli e trattenimenti pubblici, nonché agli altri uffici dell'Ente deputati al rilascio del provvedimento autorizzatorio finale ed agli altri soggetti caso per caso indicati dalla Commissione.

#### **ART. 10 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA CCVLPS**

1. Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la Commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 2, lett. e), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere, comunque, compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della Commissione.

## **ART. 11 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA CCVLPS**

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con istanza in bollo indirizzata al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune:
  - a) *almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);*
  - b) *almeno 30 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).*
2. Unitamente all'istanza deve essere prodotta la documentazione tecnica di cui all'allegato a) in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture, la Commissione può richiedere, per una più completa istruttoria, ulteriore documentazione integrativa.
4. La documentazione tecnica allegata all'istanza deve essere prodotta in n. 4 copie e la Segreteria, verificatane la regolarità formale e la rispondenza alla richiesta, provvede a trasmetterla al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla ASL, **ed agli altri membri tecnici della CCVLPS.**
5. Unitamente all'istanza relativa al "parere preventivo di fattibilità" oppure alla richiesta di sopralluogo da parte della CCVLPS, deve essere prodotta copia della istanza rivolta, ai sensi del DPR 37/98 al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai fini dell'ottenimento del prescritto "parere di conformità antincendio" o del "certificato di prevenzione incendi".

## **ART. 12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CCVLPS**

1. Ai componenti esterni all'Amministrazione comunale, siano essi di diritto, aggregati o che integrino la Commissione ai sensi dell'art. 4, spetta un'indennità di presenza per non più di una volta nella stessa giornata ed il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
2. Nessun compenso è dovuto ai membri della Commissione per l'attività di vigilanza da espletare ex post sull'osservanza delle prescrizioni imposte, allo stato disciplinate dal comma 1, lettera e) dell'art. 141 del R.D. n. 635/1940, così come sostituito dall'art. 4 del DPR n. 311/2001.
3. Ai componenti su richiesta di cui all'art. 4 comma 3, non spetta alcun compenso o rimborso spese.
4. Ai componenti della Commissione dipendenti dell'Amministrazione comunale, non spetta alcuna indennità di presenza. Sono, invece, agli stessi rimborsabili le spese di viaggio effettivamente sostenute, secondo le tabelle vigenti in materia.
5. Le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'Autorità o dall'interessato, compresi i compensi ed i rimborsi di cui ai precedenti commi 1 e 4, spese per esame dei progetti o dell'attività e per i sopralluoghi, sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo. Il rimborso delle

spese deve essere versato all'atto dell'istanza di espressione dei pareri su progetti o all'atto della richiesta di sopralluogo, ed è così composta:

6. n. 1 gettone di presenza per ogni componente esterno all'Amministrazione (€ **101,23**);
7. istruttoria pratica pari a €**200,00**;
8. ammontare delle eventuali spese di viaggio con rimborso chilometrico pari a 1/5 del costo del carburante per ogni Km percorso.
9. Per attività non imprenditoriali ed organizzazioni senza scopo di lucro le somme da corrispondere sono ridotte dell'80%.
10. L'importo relativo deve essere corrisposto al **Comune di Terni** tramite versamento presso qualsiasi Agenzia della " **Tesoreria Comunale CARIT** " – **Codice CIN 2K, ABI 06380, CAB 14400 oppure sul C/C Postale n° 10356053 intestato al Comune di Terni – Servizio di Tesoreria – Entrate Diverse.**
11. L'indicazione della causale è obbligatoria e la mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione delle verifiche.

#### **ART.13 ESECUTIVITA'**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto o comunque incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento.

## ALLEGATO "A"

### DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, sono "Locali di pubblico spettacolo e trattenimento" quelli sottoelencati, definiti anche nel D.M. 19 Agosto 1966 (*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo*):

- a) **TEATRI**: : locali in cui si presentano al pubblico spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, caratterizzati dalla scena, ivi compresi i locali destinati a riprese cinematografiche e/o televisive con presenza di pubblico;
- b) **CINEMATOGRAFI**: locali, con o senza semplice pedana, destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche;
- c) **CINEMA-TEATRI**: locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ed attrezzi con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
- d) **AUDITORI E SALE CONVEGNO**: locali destinati a concerti, conferenze, congressi e simili;
- e) **LOCALI DI TRATTENIMENTO**: locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli;
- f) **SALE DA BALLO E DISCOTECHES**: locali destinati a trattenimenti danzanti;
- g) **TEATRI TENDA**: locali con copertura a tenda destinati a spettacoli vari.
- h) **CIRCHI**: locali destinati alla presentazione al pubblico di manifestazioni di abilità, forza e coraggio, con o senza l'intervento di animali feroci o domestici;
- i) **SPETTACOLI VIAGGIANTI E PARCHI DI DIVERTIMENTI**: luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mobili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti;

Sono invece esclusi dal campo di applicazione del regolamento, in conformità al suddetto D.M.:

- a) I luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a m. 0.8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico.;  
(*per questi ultimi si richiamano le prescrizioni contenute all'art. 4 del regolamento*).
- b) I locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
- c) I pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo;
- d) I pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee



all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone;

- e) I pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi).

## **ALLEGATO "B"**

### **DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE**

#### **B.1 Alla richiesta di esame progetto di nuova realizzazione o di ristrutturazione, trasformazione o adeguamento**

**Nota:**

Per progetti di ristrutturazione, di trasformazione o di adeguamento alle norme si intendono quelli che prevedono :

1. variazione di altezza, di superficie o di volume;
2. modifiche alle strutture, agli elementi di chiusura o di separazione; modifiche distributive o di destinazione;
3. sostituzione di materiale di arredo e/o rivestimento.

Documentazione tecnica di progetto da presentare in 4 copie:

#### **B.1.1 Copia di documenti depositati ed approvazioni già acquisite:**

- Copia del titolo edilizio (permesso a costruire, D.I.A., ecc.) rilasciato dal Comune, nei modi previsti dalla normativa e legislazione vigente in materia all'atto della richiesta;
- Copia del deposito del progetto delle strutture presso l'ente di vigilanza (Provincia), nei casi e nei modi previsti dalla normativa e legislazione vigente in materia all'atto della richiesta.

**Nota:**

Gli attestati di cui sopra sono richiesti al fine di dimostrare attraverso le approvazioni preventive, il rispetto e la conformità del progetto per gli aspetti edilizi, urbanistici e strutturali.

#### **B.1.2 Progetto generale:**

Elaborati Grafici:

- Planimetria topografica con indicazione del luogo di costruzione e/o ubicazione del locale;
- Planimetrie e sezioni in scala opportuna, dell'area interessata dalla attività, inserita nel contesto della viabilità pubblica, con indicazioni su:

- Aree ed insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 100 metri dal perimetro dell' edificio o dall'attività sottoposta ad esame;
  - Presenza di eventuali infrastrutture o di impianti di rilievo (elettrorodotti, ferrovie, gasdotti, deposito di materiali combustibili, liquidi o gassosi infiammabili ecc.), con l'indicazione della loro distanza dall'attività nel punto più prossimo;
  - Disponibilità di accessi all'area per mezzi di soccorso;
- 
- Piante e sezioni in scale opportune, rappresentanti i diversi piani dell'edificio, le disponibilità ed il numero dei posti, le installazioni ed impianti previsti, i servizi igienici, ecc.

Relazione tecnica generale, contenente indicazioni e parametri di base utilizzati nelle progettazione e redatta in modo da fornire ogni utile informazione relativa al tipo di attività di spettacolo, di intrattenimento o sportiva.

Nella relazione dovrà essere riportato l'elenco della normativa vigente presa a riferimento nella progettazione.

Oltre agli aspetti generali, descrittivi della ubicazione del locale, delle sue implicazioni con insediamenti ed edifici circostanti e della sua articolazione plano volumetrica, dovranno essere riportate con espliciti riferimenti, le determinazioni e le scelte progettuali assunte in merito a:

- Microclima degli ambienti e sistemi di ricambio dell'aria, aree fumatori se presenti;
- Servizi igienici;
- Superamento e abbattimento delle barriere architettoniche;
- Rispetto dei principi generali di sicurezza.

Dal punto di vista statico e strutturale, la relazione dovrà riportare i principali parametri progettuali riferiti alla normativa generale e antisismica vigente.

In caso di locali e/o installazioni in prossimità di linee elettriche esterne, la relazione generale dovrà indicare, anche con la dimostrazione di certificati di prova, il rispetto degli obiettivi di qualità sulla esposizione ai campi elettromagnetici, prescritti dalla normativa vigente al momento della richiesta.

**Nota:**

Gli elaborati di cui sopra dovranno consentire una rapida individuazione dell'attività e del suo isolamento rispetto ad edifici circostanti, la possibilità di avvicinamento dei mezzi di soccorso, la possibilità di evacuazione del pubblico verso "luoghi sicuri", nonché i possibili rischi per il locale di pubblico spettacolo derivanti da attività contigue

### **B.1.3 Progetto Esecutivo Impianto Elettrico (e protezione dell'edificio contro i fulmini) :**

Redatto in conformità con le prescrizioni e guide tecniche emanate dal CEI, in vigore all'atto della richiesta.

Il progetto dovrà comprendere le valutazioni e le scelte progettuali assunte sulla protezione dell'edificio dalle scariche atmosferiche, sempre con riferimento alle Norme CEI vigenti.

#### **Nota:**

La documentazione di progetto esecutivo sull'impianto elettrico e di protezione dalle scariche atmosferiche dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, sulle sue caratteristiche di sicurezza in conformità alla regola d'arte e sul suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

### **B.1.4 Progetto Esecutivo Impianto Termico, di Ventilazione e/o di Condizionamento:**

Il progetto dovrà essere redatto in conformità con le prescrizioni e guide tecniche emanate dall'UNI, in vigore all'atto della richiesta.

#### **Nota:**

La documentazione di progetto esecutivo sull'impianto termico, di ventilazione e di condizionamento dovrà essere tale da consentire un'adeguata valutazione dell'impianto progettato, in conformità alla regola d'arte, alle prescrizioni normative in materia di microclima degli ambienti e qualità dell'aria, e sul suo regolare funzionamento in relazione all'uso e all'ambiente specifico.

### **B.1.5 Progetto di prevenzione incendi**

Copia del progetto di prevenzione incendi depositato presso il locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, corredato del parere preventivo già acquisito.

### **B.1.6 Valutazione impatto acustico**

Documento di valutazione dell'impatto acustico redatto nei casi e nei modi previsti dalla normativa e legislazione, nazionale e regionale, vigente all'atto della richiesta, sottoscritte da tecnico competente.

Tutti i documenti progettuali sopra indicati dovranno essere firmati dal richiedente e da progettisti regolarmente iscritti agli albi professionali.

**La commissione in ogni caso potrà richiedere integrazioni sugli elaborati presentati e/o relazioni specifiche, ritenute necessarie per la completezza del progetto e utili per la definizione del parere.**

## B.2 Alla richiesta di verifica della agibilità (richiesta di sopralluogo a fine lavori)

Alla richiesta dovranno essere allegati:

1. Una planimetria, da produrre in duplice copia, indicante lo stato di fatto del locale, quale risulta alla fine dei lavori effettuati, a firma di professionista abilitato e regolarmente iscritto all'albo professionale.  
Verificata l'agibilità, una copia della planimetria verrà restituita al richiedente con il timbro del Comune e firma, per l'approvazione, dei componenti della Commissione (tale copia dovrà essere conservata ed esibita in occasione di future verifiche e/o autorizzazioni "automatiche").
2. Copia del certificato di collaudo statico, redatto da tecnico abilitato e regolarmente iscritto all'albo professionale, dell'intero edificio o impianto sportivo con particolare riferimento ai diversi elementi strutturali.  
I valori dei relativi carichi e sovraccarichi, compresi quelli sospesi, dovranno risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.  
Per attività esistenti, dovrà essere prodotto un aggiornato certificato di idoneità statica, rilasciato da professionista abilitato ed iscritto all'albo professionale.
3. Copia della richiesta di rilascio del C.P.I. e del relativo sopralluogo, depositata presso il locale Comando provinciale dei VV.F., corredata di tutti gli elaborati e certificazioni ad essa allegate.
4. Copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici degli impianti soggetti alla legge 46/90 e sue successive modifiche ed integrazioni (impianti elettrici, impianti radio televisivi ed elettronici, impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianto idrici sanitari, impianti di trasporto e utilizzazione di gas, impianti di sollevamento di persone o di cose – ascensori, montacarichi, scale mobili - , impianti di protezione antincendio).  
Le dichiarazioni di conformità dovranno risultare complete di tutti gli allegati obbligatori e degli elaborati aggiornati allo stato di fatto degli impianti al momento del sopralluogo.  
Ai sensi della suddetta legge 46/90, le dichiarazioni di conformità dovranno essere corredate di dettagliate relazioni di verifiche / collaudi funzionali degli impianti, eseguiti secondo le prescrizioni e direttive di norme o leggi vigenti in materia all'atto della richiesta.
5. Copia delle denunce e comunicazioni agli enti di controllo per omologazione e/o licenze di esercizio, inoltrate nei casi e nei modi previsti dalla normativa e legislazione vigente all'atto della richiesta, per:
  - Impianti di terra e protezione dai contatti indiretti;
  - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
  - Eventuali installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione;
  - Impianti termici di potenzialità > 35kW;

- Ascensori e montacarichi.

6. Copia dei registri, attivati ed istituiti presso il locale per:

- Controlli antincendio con indicazione degli addetti preposti al servizio di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e dei loro attestati di abilitazione, ai sensi della normativa e legislazione vigente in materia (D.M. 10.03.1998 e sue eventuali modifiche o integrazioni);
- Controllo e manutenzione impianti elettrici, redatto in conformità con le indicazioni delle Norme CEI (CEI 64.8 – CEI 64.14) ed in applicazione delle legislazione vigente in materia (D.P.R. 462/01 e sue eventuali modifiche ed integrazioni);
- Controllo e manutenzione impianto termico (libretto di centrale), con indicazione del terzo responsabile individuato e redatto in conformità alle indicazioni contenute normativa e legislazione vigente in materia (DM. 01.12.75, L. 10/91, D.P.R. 412/93, D.P.R. 551/99 e loro successive eventuali modifiche ed integrazioni);
- Controllo e manutenzione impianti di trattamento aria per climatizzazione e ricambio (secondo norme UNI specifiche);
- Controllo e manutenzione ascensori, montacarichi e scale mobili, con indicazione della ditta incaricata alla manutenzione e del soggetto incaricato alle verifiche periodiche, redatto in conformità alle indicazioni contenute normativa e legislazione vigente in materia (D.P.R. 162/99 e sue eventuali modifiche ed integrazioni).

**La commissione in ogni caso potrà richiedere integrazioni sugli elaborati, verifiche e certificazioni presentate, ritenute necessarie ai fini del rilascio della agibilità.**